

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

18° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1984

Presidenza del Presidente PARRINO

### INDICE

#### Disegni di legge in sede deliberante

«Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri» (645)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	.....	Pag. 2, 3, 4 e passim
BOLDRINI (PCI)	.....	4
BUTINI (DC), relatore alla Commissione	....	2, 3
FALLUCCHI (DC)	.....	4
GIACCHÈ (PCI)	.....	4
GRAZIANI (PCI)	.....	4
PINTO Biagio (PRI)	.....	2, 4
SIGNORI, sottosegretario di Stato per la difesa	.....	2, 3, 5

«Concessione dell'uso della bandiera nazionale prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, al Corpo della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana» (755), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	. Pag. 5, 6
BOLDRINI (PCI)	..... 6
BUFFONI (PSI)	..... 6
FALLUCCHI (DC)	..... 5
MILANI Eliseo (Sin. Ind.)	..... 6
SIGNORI sottosegretario, di Stato per la difesa	..... 6

*I lavori hanno inizio alle ore 10,40.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri» (645)**

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla Commissione, che nella seduta dell'11 luglio scorso ne ha chiesto il trasferimento in sede deliberante, richiesta che è stata accolta.

Se non si fanno osservazioni, diamo pertanto per acquisita alla nuova fase della procedura la discussione svolta nella precedente sede.

Colgo l'occasione per informare la Commissione che il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha fatto pervenire i dati conoscitivi richiesti in ordine al numero di coloro che, già congedati, hanno chiesto e ottenuto la riammissione nell'Arma.

In particolare, risulta che sono complessivamente 860 le persone riammesse nei ruoli dell'Arma: di esse, 234 hanno ottenuto la riammissione in base alla legge n. 855 del 1973; 406 in base alla legge n. 321 del 1976; e 220 in base alla legge n.39 del 1981.

PINTO Biagio. Non le risulta, signor Presidente, quanti siano i posti in organico ancora vacanti?

PRESIDENTE. Per la verità, non ho dati certi in proposito, ma credo che siano circa 4.000: non so se il Governo possa fornire indicazioni più precise, in quanto il mio è un dato approssimativo.

SIGNORI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il numero dei posti vacanti è di circa 3.800.

PRESIDENTE. Prego il senatore Butini di riferire alla Commissione sul disegno di legge, nel caso volesse aggiungere qualcosa alla relazione già svolta in sede referente.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto alla relazione già svolta in sede referente, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei brigadieri, vicebrigadieri, provenienti dai corsi normali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato trentacinque anni di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nell'Arma, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purchè si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

**È approvato.**

Art. 2.

Il personale indicato nell'articolo precedente viene riammesso in servizio nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conserva il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio e, detratto il periodo di tempo trascorso in congedo ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1954, n. 599, viene collocato nel predetto ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado.

SIGNORI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Come si ricorderà, il relatore Butini sollevò, nell'esame in sede referente, qualche perplessità in ordine all'articolo 2. Il Governo ritiene opportuno che tale norma sia integralmente sostituita e presenta allo scopo il seguente emendamento:

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

Art. 2.

«I militari indicati nell'articolo precedente vengono riammessi in servizio nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conservano l'anzianità di servizio maturata nonchè il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio e vengono collocati nel predetto ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. In questo senso si intenderebbe assorbita la norma dell'articolo 9 della legge n. 599 del 1954, che prevede per i sottufficiali un'anzianità pari al periodo passato in congedo.

L'articolo 9 della legge citata era limitato ai sottufficiali, mentre con l'articolo 2, così riformulato, quelle disposizioni si estenderebbero anche ai militari di truppa. È questo il problema che io sollevai in sede di relazione, chiedendo se i colleghi fossero d'accordo nell'estendere la riduzione della anzianità anche ai militari di truppa, anziché limitarla ai sottufficiali, così come stabilito dalla normativa precedente.

GRAZIANI. Se si lasciano le cose così come sono, si dà vita ad una disparità di trattamento che invece in questo modo nuovo si eviterebbe.

FALLUCCHI. Devo dire che sono favorevole alla attuale formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, anche perchè trovo che la precedente norma, citata dal collega Butini, l'articolo 9 della legge n. 599 del 1954, sia errata, soprattutto ai fini della liquidazione e della pensione.

Dico questo perchè non si può accettare che una persona qualsiasi rientri, dopo un periodo di tempo più o meno lungo, magari di due o tre anni, e che questi anni passati fuori vengano tenuti in conto come se non ci fossero stati e pertanto, all'atto del congedamento, vengano conteggiati ai fini di liquidazione e pensione.

Sono pertanto favorevole all'articolo 2 e contrario all'emendamento proposto dal Governo.

PINTO Biagio. Sono d'accordo col senatore Fallucchi.

GIACCHÈ. Convengo anch'io col senatore Fallucchi.

PRESIDENTE. Debbo dichiarare, come ho già affermato informalmente nella precedente seduta, che sono d'accordo con la posizione espressa dal senatore Fallucchi, perchè in questo periodo di tempo possono intervenire rapporti di lavoro diversi, per cui l'interessato può avere una copertura previdenziale che copre il lasso di tempo in cui è stato fuori dall'amministrazione militare. Quindi si verificherebbe, se venisse approvata quella norma a cui faceva riferimento il senatore Butini, un accavallamento di contribuzione e di assicurazione. Sono di questo avviso anche per un altro motivo di natura equitativa; non mi sembra, cioè, giusto che chi è stato fuori dall'amministrazione abbia pari diritti di coloro che invece hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa all'interno.

BOLDRINI. Signor Presidente, sono d'accordo con i miei colleghi ma ritengo opportuno porre una domanda: desidero sapere se per i militari di altre armi non sia previsto un trattamento diverso; occorre cioè conoscere se non esista una legislazione differenziata in base alla quale quanto viene stabilito in questo provvedimento, non viene applicato per i militari di altre armi.

FALLUCCHI. Non posso che rispondere in termini generali. In base all'attuale legge di avanzamento, i militari in aspettativa per motivi privati (non per motivi di salute o di servizio) perdono l'anzianità nei

ruoli in misura pari al tempo in cui sono stati in aspettativa. Quindi ciò vale a maggior ragione per coloro che sono in congedo.

SIGNORI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritiro l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, prendendo atto dell'orientamento unanime della Commissione, favorevole al testo originario del predetto articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

### Art. 3.

All'atto del nuovo congedamento verrà effettuato il conguaglio fra il premio di congedamento e l'indennità a suo tempo percepiti e le nuove spettanze.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**«Concessione dell'uso della bandiera nazionale prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, al Corpo della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana» (755)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il secondo punto all'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Concessione dell'uso della bandiera nazionale prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, al Corpo della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana», già approvato dalla Camera dei deputati.

FALLUCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei chiedere il rinvio dell'esame di questo disegno di legge non tanto per il fatto, in sè moralmente valido, dell'assegnazione della bandiera al Corpo della Croce rossa italiana, quanto perchè, a mio avviso, sarebbe opportuno sapere qual è la struttura attuale della Croce rossa italiana, e degli altri due Corpi analoghi oggi esistenti. Infatti ritengo che, se debba avere la bandiera un Corpo, è altresì giusto che l'abbiano anche gli altri due. Inoltre mi risulta che vi sono delle polemiche all'interno di questi tre Corpi e che il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è retto in maniera verticistica ed ha uno statuto molto vecchio che andrebbe rivisto e aggiornato.

Pertanto, in relazione a quanto ho affermato, desidero prima di

procedere alla trattazione di questo disegno di legge che il Governo fornisca tutte le informazioni relative alla Croce rossa italiana, all'organizzazione del Corpo delle infermiere volontarie e degli altri Corpi che assolvono le stesse funzioni.

SIGNORI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Debbo innanzi tutto far presente, senatore Fallucchi, che la proposta di concessione dell'uso della bandiera nazionale si riferisce sia al Corpo della Croce rossa italiana sia al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, come si può prendere atto dal testo del disegno di legge. Comunque debbo riconoscere che il senatore Fallucchi ha sollevato un problema che ha ragione d'essere in quanto la situazione all'interno della Croce rossa italiana non è del tutto chiara. Quindi mi impegno a far presente l'esigenza di trasmettere alla Commissione, il più presto possibile, una nota informativa sulla questione sollevata ai fini di una più completa cognizione di causa.

MILANI Eliseo. Speriamo che sia un po' meno laconica delle risposte che si danno alle interrogazioni.

BUFFONI. A nome del Gruppo socialista mi associo alla richiesta presentata dal senatore Fallucchi al Governo.

BOLDRINI. Esprimo la medesima necessità ed opportunità, a nome del Gruppo comunista.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Resta quindi inteso che la trattazione del disegno di legge avrà luogo dopo che il Governo avrà trasmesso la documentazione richiesta.

La discussione del disegno di legge è quindi rinviata.

*I lavori terminano alle ore 11,10.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO